

**Schema di decreto legislativo n. 233  
di attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/2007 per il  
Testo Unico delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

**Commissione lavoro, previdenza sociale  
SENATO DELLA REPUBBLICA**

***Posizione comune delle Organizzazioni di rappresentanza delle imprese  
ABI, AGCI, ANIA, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI, CNA, COLDIRETTI,  
CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO,  
CONFCOMMERCIO, CONFCOOPERATIVE, CONFESERCENTI,  
CONFETRA, CONFINDUSTRIA, LEGA COOPERATIVE***

**Roma, 18 marzo 2008**

**PREMESSA**

Le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese considerano l'adozione del TU su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, uno strumento importante, anche se non l'unico, per consolidare ed accelerare l'attuale tendenza alla riduzione degli indici infortunistici.

Per questo motivo le imprese sono certamente interessate affinché il nuovo provvedimento rappresenti un effettivo miglioramento della tutela dei lavoratori in un quadro di certezze, semplicità, coerenza ed equilibrio delle misure adottate.

Rispetto a queste ineludibili esigenze, il provvedimento n. 233 trasmesso alle Camere dal Consiglio dei Ministri presenta, insieme ad aspetti sicuramente condivisibili, alcune rilevanti criticità.

Siamo in presenza di un testo unico sostanzialmente compilativo, non ispirato a prevalenti logiche innovative di prevenzione, informazione, formazione continua, consulenza e integrazione fra istituzioni, ed il cui unico elemento di "novità" è costituito da un eccessivo inasprimento del sistema sanzionatorio non rispettoso del criterio di proporzionalità.

L'evidenza empirica dimostra che gli infortuni sul lavoro accadono in prevalenza per ca-

renza di formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, per l'utilizzo di attrezzature non adeguate, per l'assenza di sostegno consulenziale e finanziario per il miglioramento dei sistemi di prevenzione.

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo non affronta questi temi in maniera risolutiva.

Al contrario, per un verso, si concentra su aspetti formali e non di sostanza che poco hanno a che vedere con le effettive criticità dell'attuale sistema e che non migliorano in alcun modo le condizioni di sicurezza sul lavoro.

Per altro verso, non individua efficacemente nell'incremento della cultura della sicurezza, nella formazione e nella collaborazione con le istituzioni, gli strumenti che possono e devono anticipare il momento sanzionatorio, pur necessario ma in una chiave residuale e, comunque, rigorosamente proporzionale alla gravità delle inadempienze.

## **IL TITOLO I**

Questi limiti sono presenti, in particolare, nel Titolo I (Parte generale), il solo sul quale le parti sociali hanno potuto esprimere approfondite valutazioni nella fase di consultazione.

Nonostante le pur positive correzioni apportate a seguito del confronto con il Governo, nel provvedimento n. 233 sono ancora presenti previsioni non condivisibili.

### **a) La certezza del diritto**

il testo non offre alcuna risposta alla esigenza delle imprese di poter disporre, in una logica di maggiore certezza del diritto, di strumenti che consentano di avere la certezza di dare piena e concreta attuazione alle norme, superando l'attuale situazione caratterizzata anche da precetti di contenuto indefinito.

In contrasto con tale esigenza, non è stata accolta la richiesta di introdurre un principio di presunzione di conformità alle norme di prevenzione per le aziende che adottino le norme tecniche o le buone prassi pur disciplinate dal provvedimento. Una proposta che riteniamo di dover ribadire (v. **allegato 1**).

### **b) Le semplificazioni**

Non sono stati compiuti passi in avanti sufficienti rispetto alla disciplina in atto - ed

anzi è stato fatto qualche passo indietro - sul terreno della semplificazione degli adempimenti formali e documentali a carico specie delle piccole imprese, nonostante un puntuale criterio di delega in tal senso (L. n. 123/2007, art. 1, comma 2, lett. d).

Alcuni esempi:

- 1) i contenuti di grande complessità del documento di valutazione dei rischi (DVR) (art. 28, comma 2) vengono integralmente confermati e se ne sanziona pesantemente anche la parziale omissione (art. 55, commi 1 e 2);
- 2) la possibilità riconosciuta dal D.Lgs. n. 626/1994 alle PMI (senza indicazione di specifici limiti dimensionali) di elaborare il DVR in maniera semplificata attraverso procedure standardizzate (pur se con esclusione di alcuni settori di attività caratterizzati da rischi particolari) viene limitata alle sole aziende fino a 50 dipendenti (art. 29, comma 6), escludendo un ambito di attività molto più ampio già individuato dallo stesso D.Lgs n. 626/1994;
- 3) inoltre, la possibilità, riconosciuta dallo stesso D.Lgs. n. 626, alle aziende fino a 10 dipendenti, della autocertificazione in luogo del DVR, viene consentita solo in attesa che vengano definite procedure standardizzate per l'elaborazione dello stesso DVR (art. 29 comma 5);
- 4) si pone a carico delle imprese un obbligo di comunicazione all'Inail dei nominativi degli RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: art. 18, comma 1, lett. aa), del quale sfuggono le finalità di prevenzione.

Per una ulteriore rassegna di necessarie misure di semplificazione, si fa rinvio all'**allegato 2**.

### **c) I sostegni per la prevenzione**

Sono del tutto deludenti le previsioni relative al sostegno finanziario da riservare alle PMI ed agli organismi bilaterali, per le azioni di prevenzione, tra l'altro, attraverso progetti di investimenti strutturali e progetti formativi (art. 9, comma 3, ultimo periodo; art. 11, commi 2 e 5; art. 52, comma 2).

In una precedente versione dello schema di provvedimento si prevedeva l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dai sistematici e cospicui avanzi di gestione dell'Inail. Oggi questa previsione è stata inopinatamente eliminata. Si conferma così un improprio utilizzo delle eccedenze di bilancio dell'Istituto a fini di sostegno della finanza pubblica. Di conseguenza il sistema produttivo non può fruire di queste risorse per finalità di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il sistema delle imprese versa annualmente all'Inail premi per circa 9 miliardi di €,

con un sistematico avanzo di circa 1,5 miliardi di €, che potrebbe essere utilizzato per azioni di formazione, informazione, prevenzione e consulenza.

A fronte di questa situazione, lo schema di provvedimento n. 233 non assegna al capitolo del sostegno finanziario alcuna risorsa aggiuntiva per gli interventi di prevenzione rispetto alla già modesta somma di 50 milioni di euro stanziati dalla legge Finanziaria 2008.

#### **d) Il sistema sanzionatorio**

Considerazioni particolari richiede l'apparato sanzionatorio che si caratterizza per la compresenza di sanzioni fortemente punitive che si sommano le une alle altre: sanzioni generali del Titolo I che possono essere comminate insieme a quelle dei Titoli specifici (da II a XIII); sanzioni penali che si aggiungono a quelle interdittive di straordinaria entità, di cui al D.Lgs. n. 231/2001; sanzioni amministrative che si sovrappongono a provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali.

La vera cultura della sicurezza si forma attraverso la condivisione di un impegno consapevole, serio e convinto nella direzione della salvaguardia della integrità fisica dei lavoratori: un sistema normativo che si affida in modo prevalente al timore della sanzione ed alla sua efficacia deterrente è, per definizione, perdente.

D'altra parte, le scelte operate dallo schema di provvedimento collidono con la stessa logica della deterrenza, laddove comminano sanzioni penali per quasi tutte le violazioni degli illeciti, da quelli sostanziali a quelli formali, oltretutto contraddicendo lo specifico principio di delega che riserva la sanzione penale alle sole violazioni degli interessi generali dell'ordinamento.

Senza considerare gli effetti, in termini di immagine e di reputazione, che una condanna per illeciti soltanto formali può comportare per l'azienda interessata.

E' da rilevare il mancato rispetto dei principi di delega anche con riferimento alla applicazione parziale del criterio di alternatività tra arresto ed ammenda. L'alternatività è la condizione necessaria per consentire la regolarizzazione degli illeciti in via amministrativa, con evidenti effetti positivi sul piano della prevenzione.

Mancato rispetto dei principi di delega anche per la previsione di un generalizzato inasprimento delle sanzioni, senza alcuna proporzione rispetto alla gravità del pericolo determinato dalle diverse violazioni.

Per proposte di emendamenti ed una rassegna delle incoerenze tra principi di delega e loro attuazione, facciamo rinvio alla nota in **allegato 3**.

Ulteriore profilo di criticità emerge dalla disposizione (art. 300) nella parte in cui

conferma una gravissima sanzione penale (1.500.000 euro) in caso di incompleta redazione del documento di valutazione del rischio. In proposito, facciamo rinvio alla nota in **allegato 4**.

Un rilievo é indispensabile riguardo alla misura sanzionatoria della sospensione dell'attività imprenditoriale, in aggiunta alle ordinarie sanzioni penali, civili e amministrative, per alcune violazioni (contemplate nell'Allegato I al provvedimento) che oggettivamente non determinano situazioni di incombente pericolo. Si tratta, ad esempio, della mancata nomina dei coordinatori nei cantieri temporanei o mobili ovvero della mancata nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione.

Nello stesso Allegato I, peraltro, si assume incongruamente a presupposto del provvedimento di sospensione anche un indebito comportamento (mancato utilizzo della cintura di sicurezza) imputabile non al datore di lavoro ma allo stesso lavoratore.

#### **e) La delega di funzioni**

Una ulteriore criticità presente nel Titolo I riguarda l'art. 16 relativo alla delega di funzioni e di incarichi esecutivi.

Al riguardo, va precisato che non possono essere delegabili le mere responsabilità di sicurezza se non connesse con l'esercizio della funzione aziendale delegata.

Inoltre, non va mantenuto in capo al delegante l'obbligo residuale della sorveglianza sul delegato, poiché, una volta conferita efficace delega con poteri gestionali e risorse economiche, mantenere l'obbligo di sorveglianza vanificherebbe la stessa funzione della delega che, come è noto, consiste nel trasferire una completa autonomia gestionale.

Chiediamo di riformulare il testo dell'art. 16 nei termini riportati in **allegato 5**

#### **f) Lavoratori stagionali in agricoltura**

Il Titolo I non affronta inoltre le problematiche della assunzione dei lavoratori stagionali, con particolare riguardo a quelli che prestano la loro opera per brevi periodi. Per queste fattispecie occorre prevedere idonee semplificazioni, specie in tema di sorveglianza sanitaria, di formazione ed informazione e di valutazione dei rischi.

Riportiamo in **allegato 6** alcune proposte di emendamenti.

- g) Va infine segnalato che le norme del provvedimento non risultano coordinate con le previsioni legislative attualmente vigenti per il settore ferroviario. In proposito facciamo rinvio all'**allegato 7**.

## **I TITOLI DA II a XIII**

Relativamente alle restanti parti dello schema di provvedimento (Titoli da II a XIII, per complessivi 243 articoli e 50 Allegati), occorre osservare che durante la fase di confronto con il Governo, le parti sociali sono state escluse dalla maggior parte dei tavoli tecnici e sono, pertanto, venute a conoscenza dei testi normativi soltanto negli ultimi giorni senza avere, quindi, la possibilità di formulare valutazioni specifiche. Nei documenti che si consegnano, vengono riportate valutazioni, osservazioni e proposte di emendamenti volte ad eliminare errori, contraddizioni ed incoerenze normative.

### **Titolo II**

#### **- Artt. 62 e 63**

I campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola e forestale sono stati inseriti nella definizione di luoghi di lavoro in modo irrazionale, in contrasto con l'impostazione del vigente D.Lgs. 626/94.

La definizione di luogo di lavoro è riconducibile alla presenza di fabbricati ed infatti il Titolo II del D.Lgs n. 626/94 si applica anche alle aziende agricole nel caso siano presenti fabbricati. Pertanto l'inserimento dei campi e dei boschi in tale contesto appare del tutto illogico, fermo restando che in tali ambienti di lavoro si applicano comunque tutte le altre disposizioni del 626/94 e del futuro testo unico.

Si riportano in **allegato 8** alcune proposte di emendamenti agli artt. 62 e 63.

#### **- Allegato IV - *Requisiti dei luoghi di lavoro***

Nell'Allegato IV, rubricato con riferimento ai requisiti dei luoghi di lavoro, sono presenti disposizioni estranee a tale argomento e riguardanti il primo soccorso (senza alcun coordinamento con quanto già previsto dal D.M. n. 388/2003, richiamato nel Titolo I, all'art. 45), attività relative a macchine e impianti - quali, ad esempio, impianti elettrici in atmosfere esplosive, vasche e canalizzazioni - e agenti nocivi.

Tenuto conto della eterogeneità di tali indicazioni ed al fine di evitare gravi incertezze

applicative, è da ritenere che l'Allegato IV debba essere integralmente riformulato secondo criteri logici e sistematici più coerenti e rigorosi.

### **Titolo III**

#### **- Attrezzature di lavoro e DPI**

Con riferimento alle attrezzature di lavoro, l'impostazione adottata nel Titolo III non attua i criteri di delega indicati nell'art. 1, comma 2, lett. e), della legge n. 123/2007 riguardo alla necessità "di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro".

Al contrario, il superamento delle disposizioni indicate nel comma 8 bis dell'art. 36 del D.Lgs. n. 626/1994 - comma introdotto dal D.Lgs. n. 359/1999, in attuazione della direttiva 95/63/CE - sembra comportare maggiori incertezze per il datore di lavoro nel valutare quali attrezzature sono state costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e quali attrezzature sono state messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle stesse norme legislative e regolamentari.

Occorre ricordare a questo proposito che l'attuale comma 8 bis dell'art. 36 del D.Lgs. n. 626/1994 prevede come specifico riferimento per l'adeguamento delle attrezzature, semprechè esista per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente, la data del 5 dicembre 1998.

Rinviamo all'**allegato 9** per alcune proposte emendative.

#### **- Impianti e apparecchiature elettriche**

L'introduzione dei concetti di norma tecnica e di buone prassi, operata dall'art. 2, lettere u) e v), dello schema di decreto legislativo (Titolo I), rende necessaria una specifica previsione per le apparecchiature, le attrezzature e le procedure utilizzate per i lavori soggetti a rischio elettrico, così da fornire precise indicazioni ai datori di lavoro e agli operatori del settore (indicazioni del tutto carenti nel testo approvato in prima lettura).

Per alcune proposte emendative facciamo rinvio all'**allegato 10**

#### **Titolo IV e relativi allegati – Cantieri temporanei o mobili**

Facciamo rinvio alle osservazioni, valutazioni e proposte emendative che saranno direttamente presentate dalle Organizzazioni imprenditoriali di categoria.

#### **Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminali**

E' necessario evitare che il "pc portatile" possa essere equiparato *tout court* al videoterminale. Tale equiparazione è già prefigurata dall'art. 172, comma 2, al ricorrere della condizione di una utilizzazione prolungata nel posto di lavoro. Pertanto, tra le ipotesi escluse dal campo di applicazione (art. 172, comma 2), occorre inserire quella concernente i "**sistemi denominati portatili, ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro**".

Occorre inoltre prevedere modalità formative più flessibili (quale l'*e-learning*), tenuto conto della natura/peculiarità del rischio, nonché della semplicità dei comportamenti da far acquisire ai destinatari della stessa formazione.

Si richiede pertanto di specificare che "la formazione adeguata" (art. 177, comma 1, lett. b) possa essere erogata "**anche tramite strumenti informatici con modalità interattive**".

Per ogni altro aspetto – relativo sia alla parte definitoria che a quella sanzionatoria del Titolo VII – facciamo rinvio alle osservazioni, valutazioni e proposte emendative che saranno direttamente presentate da ABI.

#### **Titolo XIII - Disposizioni transitorie**

Il Testo unico introduce nuovi e gravosi adempimenti per i datori di lavoro, i lavoratori autonomi ed i collaboratori delle imprese familiari. Occorre quindi prevedere l'entrata in vigore delle norme con la gradualità necessaria a consentire alle aziende di dare piena e corretta attuazione alle nuove e complesse disposizioni.

## **Presunzione di conformità**

### **Emendamento**

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo aggiuntivo:

#### **Articolo 2 bis**

- 1. *La corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo.***
- 2. *Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo l'utilizzo di macchine marcate CE***

### **Motivazione**

Se una delle finalità di fondo dell'intervento legislativo deve essere quella di spingere le imprese verso l'adozione di misure di salute e sicurezza ispirate ad aggiornati parametri tecnico costruttivi e organizzativo procedurali, quali desumibili, rispettivamente, dalle norme tecniche e dalle buone prassi, appare indispensabile introdurre, con un carattere di generalità, il principio secondo cui l'adozione di norme tecniche e buone prassi conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza sanciti dalle previsioni del provvedimento.

La garanzia della adeguatezza di detti parametri scaturisce dall'affidamento di un'opera di costante aggiornamento delle norme tecniche e delle buone prassi, già previsto dallo schema di provvedimento, a specifici enti di normazione accreditati, ad enti pubblici operanti nel settore della sicurezza, alle parti sociali e per esse alla bilateralità, sotto il controllo di un organismo governativo (art. 2, comma 1, lett. u), v), ee); art. 6, comma 8, lett. d).

Con la stessa logica e nell'intento di privilegiare l'effettività e l'efficacia delle misure di prevenzione, appare altrettanto indispensabile introdurre il principio della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza sanciti dalle previsioni del provvedimento anche per l'utilizzo di macchine contrassegnate dal marchio CE.

**Proposte di semplificazioni**

**INDICE**

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE	Pag. 2
MACCHINE ED IMPIANTI	Pag. 2
ATTREZZATURE A PRESSIONE	Pag. 4
IMPIANTI ELETTRICI	Pag. 6
PREVENZIONE INCENDI	Pag. 8
FORMAZIONE DEI LAVORATORI	Pag. 8
INAIL	Pag. 8
SORVEGLIANZA SANITARIA	Pag. 8
REGISTRI DEGLI ESPOSTI	Pag. 9
LIBRETTI, PATENTINI E AUTORIZZAZIONI PER ABILITAZIONE ALL'ATTIVITÀ	Pag. 9

## COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

<p><b>Notifica nuovi insediamenti produttivi</b></p> <p><b>(DPR 303/56, art. 48)</b></p> <p><b>Art. 67</b> Schema DLgs 233</p>	<p>Notifica all' ASL per le aziende che intendono costruire, ampliare od adattare un locale per adibirlo a lavorazioni industriali con più di 3 operai.</p>	<p><b>ASL competente</b></p>	<p>Abolire l'obbligo. Inoltre con l'introduzione dello sportello unico le comunicazioni devono avvenire attraverso quest'ultimo per ogni soggetto pubblico che abbia competenze in materia.</p>
--	---	------------------------------	---

## MACCHINE ED IMPIANTI impianti sollevamento

<p><b>Ascensori e montacarichi in servizio privato DPR 459/96, DPR 162/99, DPR 369/00; D.lgs. 626/94 modificato dal D.Lgs. 359/99)..</b></p>	<p><b><u>Verifiche periodiche</u></b></p> <p><b>Il proprietario deve sottoporre gli ascensori e i montacarichi a verifiche periodiche con cadenza biennale.</b></p> <p><b>Alla verifica periodica provvedono, mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria uno dei seguenti soggetti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ASL o ARPA <b>se le disposizioni regionali hanno le attribuite questa competenza;</b></li> <li>- DPL <b>per gli ascensori e montacarichi degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole;</b></li> <li>- ORGANISMI NOTIFICATI.</li> </ul> <p><b><u>Verifiche straordinarie</u></b></p> <p>A seguito di verbale negativo derivante da verifica periodica, occorre una verifica straordinaria con esito positivo per riattivare l'impianto.</p> <p><b>Libretto</b></p> <p>L'esito delle verifiche va riportato in appo-</p>		<p>Per gli ascensori e montacarichi è già prevista l'effettuazione delle <b>verifiche periodiche di</b> <b>anche</b> da parte di soggetti <b>privati</b>, oltre che dagli enti riconosciuti competenti dalla specifica normativa.</p>
--	---	--	---

	sito verbale da allegare o annotare nel libretto dell'impianto		
--	--	--	--

<p><b>Gru e apparecchi di sollevamento di portata &gt; 200 kg, non azionati a mano.</b></p> <p>(DPR 547/55; DM 12/9/59; DPR 459/96; D.lgs. 626/94 modificato dal D.lgs. 359/99)</p>	<p>L'utilizzatore di apparecchi di sollevamento marcati CE e messi in servizio successivamente alla data del 21/9/1996, ha l'obbligo di <b>denunciare all'ISPESL l'avvenuta installazione</b> e messa in servizio dell'apparecchio e di chiedere il rilascio del libretto delle verifiche.</p> <p>Successivamente a tale l'ISPESL invia copia dei libretti agli Organi di vigilanza per le <b>verifiche periodiche annuali</b>.</p> <p>I datori di lavoro, devono effettuare, mediante personale specializzato dipendente o da essi scelto, le <b>verifiche trimestrali delle funi e catene</b>.</p> <p>I verbali di verifica devono essere redatti sui libretti o sui fogli conformi ai modelli allegati ai libretti delle verifiche.</p>		<p>Deve essere ammessa l'effettuazione delle <b>verifiche periodiche di macchine, attrezzature e apparecchiature, anche</b> da parte di soggetti <b>privati</b>, oltre che dagli enti riconosciuti competenti dalla specifica normativa.</p>
---	--	--	--

### ATTREZZATURE A PRESSIONE

<p><b>Attrezzature a pressione</b></p> <p>(D.lgs. 626/94 modificato dal D.lgs. 359/99; D.Lgs. 93/2000; D.M. 329/2004)</p> <p>Dal suo campo di applicazione <b>sono esclusi</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gli impianti di riscaldamento ad acqua calda e gli altri impianti normati dal 1/12/75</li> <li>2. Gli apparecchi semplici a pressione di cui al DM 311/91</li> </ol>	<p>Con il Con il D.M. n. 329 del 1 dicembre 2004, sono state regolamentate la messa in servizio e l'utilizzazione.</p> <p>Sono individuati le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto.</p> <p>Sono introdotte le procedure relative a</p> <p>a) dichiarazione di messa in servizio;</p> <p><b>b) con-</b></p>		<p>È ammessa l'effettuazione delle <b>verifiche periodiche anche</b> da parte di soggetti <b>privati</b>.</p>
--	---	--	---

<p>3. Gli aerosol di cui al DPR 741/82 come modificato dal DM 208/97</p> <p>4. Le attrezzature trasportabili (tra cui gli estintori) di cui al Dlgs. 23/2002</p>	<p><b>controllo di messa in servizio;</b></p> <p>c) riqualificazione periodica;</p> <p>d) controllo dopo riparazione o modifica.</p>		
--	--	--	--

<p><b>Generatori e recipienti di vapore d'acqua</b> (RD 824/27; DM 21/5/74; D.lgs. 626/94 modificato dal D.lgs. 359/99)</p>	<p><b>L'utente</b>, deve fare <b>domanda in bollo</b> al dipartimento <b>ISPESL</b>, competente per territorio per richiedere l'autorizzazione all'installazione.</p> <p>Dopo l'installazione, l'utente dovrà presentare un ulteriore <b>domanda in bollo</b> contenente la richiesta di verifiche del generatore sul luogo di impianto. Prima di poter essere impiegato l'apparecchio deve essere assoggettato alle verifiche con buon esito.</p> <p>La conduzione dei generatori deve essere effettuata da personale in possesso di certificato di abilitazione rilasciato dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.</p> <p>Per i <b>recipienti di vapore</b> l'utente deve presentare una domanda in bollo, contenente la richiesta di verifica di impianto al dipartimento ISPESL competente per territorio.</p> <p><b>I generatori sono soggetti a verifiche di esercizio annuali, eseguite dalle ASL di competenza territoriale.</b></p> <p>Tenendo conto della periodicità delle verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prova idraulica ogni 10 anni,</li> <li>- visita interna ogni 2 anni,</li> <li>- prova a caldo ogni 2 anni;</li> </ul> <p>ogni generatore deve</p>	<p><b>ISPESL</b></p> <p><b>DPL</b></p> <p><b>ASL</b></p>	<p>Deve essere ammessa l'effettuazione delle <b>verifiche periodiche di macchine, attrezzature e apparecchiature</b>, anche da parte di soggetti <b>privati</b>, oltre che dagli enti riconosciuti competenti dalla specifica normativa.</p>
---	---	--	--

	subire in ogni anno la visita interna o una prova a caldo.		
--	--	--	--



	<p><b><u>Verifiche periodiche:</u></b></p> <p>Il datore di lavoro deve sottoporre questi impianti a verifica periodica, con le seguenti periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>impianti di terra</b> installati in cantieri, in locali ad uso medico e in ambienti a maggior rischio in caso di incendio <u>ogni 2 anni</u></li> <li>- <b>altri impianti di terra</b> <u>ogni 5 anni</u></li> <li>- <b>impianti di protezione dalle scariche atmosferiche</b> <u>ogni 5 anni</u></li> <li>- <b>installazioni elettriche in luoghi pericolosi</b> <u>ogni due anni</u></li> </ul> <p>Il datore di lavoro, per effettuare la verifica periodica, si rivolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>all'ASL o all'ARPA</b> di competenza o</li> <li>- ad eventuali <b>organismi individuati dal Ministero</b> delle attività produttive.</li> </ul> <p>Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.</p> <p>Le verifiche periodiche sono onerose e le spese sono a carico del datore di lavoro.</p>		
--	---	--	--

	<p><b><u>Verifiche straordinarie:</u></b>  Sono effettuate dai soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulla base dei criteri stabiliti dalle norme UNI CEI. Sono comunque da effettuarsi nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esito negativo della verifica periodica</li> <li>- modifica sostanziale dell'impianto</li> <li>- richiesta del datore di lavoro.</li> </ul> <p><b><u>Regolare manutenzione</u></b> effettuata dal datore di lavoro</p>		
--	---	--	--

## PREVENZIONE INCENDI

<p><b>Registro dei controlli, verifiche, ed interventi di manutenzione in materia di prevenzione incendi</b></p> <p>(DPR 37/98 , art.5 "disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi")</p>	<p>È prevista la tenuta di un registro su cui annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale relativamente alla <b>prevenzione incendi</b>.</p>	<p><b>Vigili del Fuoco</b></p>	<p><b>Abolire il registro, in quanto l'obbligo risulta ridondante.</b> Infatti è prevista la conservazione dei singoli documenti, dai quali sono trascritti i dati da registrare: documenti relativi ai controlli, alle verifiche, agli interventi di manutenzione, all'informazione e la formazione del personale.</p>
---	---	--------------------------------	---

## FORMAZIONE DEI LAVORATORI

<p><b>Libretto formativo</b></p>			<p>Prevedere l'istituzione di un libretto formativo del lavoratore, in cui è registrata tutta la formazione ricevuta dallo stesso nell'arco della carriera lavorativa, anche ai fini dei necessari crediti formativi</p>
----------------------------------	--	--	--

## INAIL

<p><b>Denuncia infortunio alla PS</b></p> <p>DPR 1124/65 – art. 54 (TU INAIL)</p>	<p>In caso di infortunio superiore a 30 giorni ne è prevista la denuncia sia all'INAIL che alla PS.</p>	<p><b>PS</b></p>	<p><b>Abrogare l'art. 54 del DPR 1124/55</b>  <b>Modificare in questo modo il primo comma dell'art. 56 del DPR 1124/55 :</b>          "L'Istituto assicuratore, appena ricevuta la denuncia di cui all'art. 53, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doverne prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio."</p>
---	---	------------------	--

## SORVEGLIANZA SANITARIA

<p><b>Accertamenti sanitari apprendisti maggiorenni</b></p> <p><b>L.25/55 – art.4</b></p>	<p>In caso di apprendisti maggiorenni addetti ad un'attività che richiede la sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs.626/94, l'accertamento è esegui-</p>		<p><b>Sopprimere la visita medica, eseguita dalle ASL.</b>          Infatti in caso di apprendisti maggiorenni soggetti alla sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 626/94, l'accertamento è eseguito dal medico competente dell'azienda, nel caso contra-</p>
---	--	--	---

<p><b>(apprendistato)</b>  <b>DPR 1668/56 -</b>  <b>art.9</b>  <b>(regolamento d'e-</b>  <b>secuzione)</b></p>	<p>to dal medico competente dell'azienda; in caso invece di apprendista maggiorenne non addetto ad attività a rischio, l'accertamento è eseguito dal medico dell'Azienda USL.</p>		<p>rio, non avendo l'attività rischi per la salute, la visita è un inutile appesantimento.</p>
--	---	--	--

### REGISTRI DEGLI ESPOSTI

<p><b>Registro di esposizione amianto e cancerogeni e/o mutageni,</b>  (D.lgs. 626/94, art. 70)</p> <p><b>Registro di esposizione agenti biologici</b>  (D.lgs. 626/94, art. 70 art. 87)</p>	<p>È prevista la tenuta del registro degli esposti a specifici agenti nocivi:  - agenti cancerogeni e/o mutageni, compreso l'amianto  Il registro  - va trasmesso all'ISPESL, in caso di cessazione del rapporto di lavoro  - va consegnato all'ISPESL in caso di cessazione dell'azienda va consegnato all'ISPESL e all'Organo di vigilanza su richiesta.</p>	<p><b>ASL /</b>  <b>ISPESL</b></p>	<p>Abrogare l'obbligo di tenuta del registro e prevedere che le informazioni in esso contenute siano ricomprese nel documento unico di valutazione</p>
--	--	--	--

## LIBRETTI , PATENTINI E AUTORIZZAZIONI PER ABILITAZIONE ALL'ATTIVITÀ

<p><b><i>Libretto di idoneità sanitaria</i></b></p> <p><b>L. 283/62 - art. 14</b>  <b>DPR 327/80 - art. 37</b></p>	<p>Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario.</p>	<p><b>ASL</b></p>	<p>Abolire il libretto di idoneità sanitaria da sostituire con adeguata formazione professionale.</p> <p>In alcune regioni (es. Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Friuli, Toscana, Puglia, Umbria, questo già avviene).</p>
<p><b><i>Gas tossici</i></b></p> <p><b>RD 773/31 art. 58 (autorizzazione)</b>  <b>DPR 641/72 (concessioni governative)</b>  <b>RD 147/27 (regolamento per l'impiego di gas tossici)</b></p>	<p>Coloro che intendono custodire, conservare e/o utilizzare i gas tossici individuati nella apposita tabella approvata con DM 6/2/1935, devono premunirsi di autorizzazione preventiva.</p>	<p><b>Comune / PS</b></p>	<p>Introdurre meccanismi procedurali (quali l'autocertificazione e il silenzio assenso) in grado di contenere gli oneri istruttori e garantire la certezza dei tempi per <b>l'impiego di gas tossici</b></p> <p>La Legge 340/2000 di semplificazione 1999, prevede già la previsione di una semplificazione relativamente all'obbligo di autorizzazione ed alle concessioni governative.</p>

**A) IL CRITERIO DELL'ALTERNATIVITA' DELLE SANZIONI PER I REATI CONTRAVVENZIONALI**

**(art. 55, comma 2; art. 55, comma. 3; art. 55, comma 4, lett. c), secondo periodo; art. 55, comma. 4, lett. f); art. 56, comma 1, lett. c).**

Nel criterio di delega (all'art. 1, comma 2, lett. f), n. 2 della legge n. 123/2007) il legislatore ha affidato al Governo la scelta tra la determinazione di sanzioni alternative, arresto o ammenda, o di sanzioni esclusive, solo l'arresto o solo l'ammenda.

Si richiede che, per tutte le sanzioni, sia adottata la prima soluzione e cioè l'alternatività tra l'arresto e l'ammenda, per i seguenti motivi:

- 1) La scelta va nel senso voluto dall'altro criterio di delega, contenuto nell'art. 1, comma 2, lett. f), n. 1, della legge n. 123/2007, secondo cui occorre confermare e valorizzare il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
- 2) La conferma del sistema dell'alternatività è fondamentale perché consente di favorire la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo in brevissimo tempo da parte dei datori di lavoro. Infatti, questi reati contravvenzionali, puniti con l'arresto o l'ammenda, si configurano come reati di pericolo, contrapposti ai delitti di danno e, pertanto, diviene prioritario, ai fini della sicurezza dei lavoratori, l'eliminazione del pericolo piuttosto che la punizione del contravventore.

Il datore di lavoro, in caso di previsione legislativa dell'arresto o dell'ammenda in via esclusiva, non è sollecitato a regolarizzare immediatamente, in quanto non può che attendere che venga celebrato tutto il procedimento penale, attivato obbligatoriamente per effetto della denuncia da parte dell'organo di vigilanza.

- 3) Si ritiene essenziale mantenere il sistema del D.lgs. n. 758/1994 per tutte le previsioni contravvenzionali. Solo un meccanismo di regolarizzazione immediata e preventiva che si sostituisce al processo, favorisce una cultura di collaborazione virtuosa in senso prevenzionistico tra gli ispettori di vigilanza e i soggetti destinatari degli obblighi.

La richiesta è coerente con la via indicata dai criteri di delega e conferma la logica prevenzionistica del D.lgs. n. 626/1994.

## **B) PROPOSTE DI MODIFICA DELLE MISURE MINIME E MASSIME DELLE SANZIONI CONTRAVVENZIONALI**

Le proposte di individuazione del minimo e del massimo delle sanzioni contravvenzionali, contenute nella scheda allegata, si basano sui principi di delega di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), della legge n. 123/2007, tra cui, in particolare, quello relativo alla differenziazione delle sanzioni in base alla natura sostanziale o formale delle corrispondenti violazioni.

Si propone un più ragionevole riproporzionamento dei livelli minimo e massimo delle sanzioni rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. n. 626/1994, in funzione della natura e gravità del rischio.

In particolare, si propone l'aumento maggiore, nella misura del 50% rispetto al D.Lgs. n. 626/1994, per la violazione di obblighi sostanziali, prevenzionistici, formativi e di emergenza, ed un incremento del 35% per la violazione degli obblighi informativi, di consultazione, di coordinamento e di riunione periodica.

Nel solo caso della violazione dell'art. 55, comma 1, lett. a) (omessa valutazione del rischio o mancata elaborazione del documento di valutazione), commessa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 55, la misura dell'ammenda è incrementata del 60% rispetto alla sanzione per la corrispondente previsione del D.lgs. n. 626/1994 (art. 4, comma 2).

Si propone la conferma delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 626/1994 e dalla legge n. 123/2007 per gli obblighi di natura formale, di comunicazione, di consegna dei tesserini di riconoscimento, ecc.

Si ritiene inoltre di poter confermare le previsioni contenute nello schema di provvedimento, relativamente alle sanzioni amministrative.

Si ritiene necessario evitare duplicazioni di sanzioni per gli obblighi di formazione e informazione (art. 18, comma 1, lett. l), e artt. 36 e 37). A tale proposito, si chiede l'applicazione delle sole sanzioni di cui agli artt. 36 e 37, come risultanti dalla presente proposta.

Il principio della non duplicazione va applicato anche alle previsioni sanzionatorie della parte speciale (Titoli da II a XII) rispetto agli obblighi generali ed alle previsioni di cui all'art. 55, comma 4, lett. f), h) e i).

Con riferimento all'art. 56, al comma 1, lett. a), si chiede di sostituire l'importo dell'ammenda ivi previsto (da 500,00 a 3.000,00 €) con i seguenti importi: da € 400,00 a € 1.500,00.

Nella scheda che segue, sono riportati i riferimenti alle previsioni sanzionatorie contenute nello schema di Titolo I e al criterio di rideterminazione dei relativi importi.

## **Legenda**

**(G)** - Violazione di obblighi sostanziali, prevenzionistici, formativi e di emergenza: aumento nella misura del 50% rispetto al Dlgs n. 626/1994

**(G1)** - Ipotesi di maggior gravità (art. 55, c. 2): incremento della misura minima e massima dell'ammenda del 60% rispetto al Dlgs n. 626/1994

**(M)** - Violazione degli obblighi informativi, di consultazione, di coordinamento, di riunione periodica: incremento del 35% rispetto al Dlgs n. 626/1994.

**(B)** - Obblighi di natura formale, di comunicazione, di consegna dei tesserini di riconoscimento, etc: conferma delle disposizioni del Dlgs n. 626/1994 .

Scheda

<b>Previsione sanzionatoria Titolo I</b>	<b>Disposizione violata</b>	<b>Criterio di determina- zione dell'importo del minimo e del massi- mo rispetto al Dlgs n. 626/1994 o rispetto alla legge n. 123/2007</b>
Art. 55, c. 1, lett. a): omessa valutazione del rischio e omessa elaborazione del documento	Art. 17, c. 1, lett. a)	G
Art. 55, c. 1, lett. a) bis: incompleta elaborazione del documento	Art. 28, c. 2, lett. a), b), d)	M
Art. 55, c. 1, lett. a)	Art. 28, c. 2, lett. f)	Prevedere una sanzione analoga a quella prevista dall'art. 4, c. 2 del Dlgs n. 626/1994 aumentata del 35%
Art. 55, c. 1, lett. b)	Art. 17, c. 1, lett. b)	G
Art. 55, c. 1 bis	Art. 18, c. 1, lett. l)	G
Art. 55, c. 2	Art. 17, c. 1, lett. a)	G1
Art. 55, c. 3	Art. 28, c. 2, lett. c) e art. 29, c. 1,2,3 (commi da 4 a 7 non sanzionati)	Aggiungere alla sanzione dell'ammenda – maggiorata del 35% rispetto alla corrispondente sanzione prevista per la violazione dell'art. 4, c. 2 del dlgs n. 626/1994 - quella dell'arresto fino a 1 mese
Art. 55, c. 3	Art. 28, c. 2, lett. e)	Eliminare la sanzione
Art. 55, c. 4	Art. 18, c. 1:	
- Obblighi di nomina e designazione	▪ Lett. a, b	G
- Obblighi prevenzionistici	▪ Lett. d, e, h, i, m, n, p, q, t, z.	G

- obblighi di formazione	▪ Lett. c, f, g, l (art. 36), o.	G
- obblighi di informazione, consultazione RLS, coordinamento, riunione periodica	▪ Lett. l (art. 37), s, v	M
- obblighi di trasmissione, comunicazione dati, consegna tesserini di riconoscimento	Let. aa), r, u.	B
Art. 55, c. 4, lett. b)	Art. 18, c. 2	M
Art. 55, c. 4, lett. b)	Art. 26, c. 1, lett. b)	Eliminare (duplicazione già sanzionata art. 55, c. 4, lett. d)
Art. 55, c. 4, lett. d)	Art. 26, c. 1	M
Art. 55, c. 4, lett. d)	Art. 26, commi 2 e 3	G
Art. 55, c. 4, lett. d)	Art. 34, c. 1	G
Art. 55, c. 4, lett. d)	Art. 34, commi 2 e 3	M
Art. 55, c. 4, lett. a)	Art. 36, commi 1,2,3.	M
Art. 55, c. 4, lett. d)	Art. 37, 1,4,6,7,8 e 9	G
Art. 55, c. 4, lett. a)	Art. 43, c. 1, lett. a)	G
Art. 55, c. 4, lett. a)	Art. 43, lett. b) e c)	Sopprimere (duplicazione rispetto a art. 18, c. 1, lett. b) e i), già sanzionati
Art. 55, c. 4, lett. b)	Art. 43, c. 1, lett. d)	Sopprimere (duplicazione rispetto a art. 18, c. 1, lett. h)
Art. 55, c. 4, lett. b)	Art. 43, c. 1, lett. e)	G
Art. 55, c. 4, lett. e)	Art. 43, c. 4	Sopprimere (duplicazione rispetto ad art. 18, c. 1, lett. m), già sanzionato
Art. 55, c. 4, lett. b)	Art. 45, c. 1	M

Più in particolare segnaliamo:

## TITOLO I

### **Art. 55 – comma 1, lettera a)**

**Eliminare i riferimenti alle fattispecie di cui alle lettere q e z, rispettivamente concernenti i rischi per l'ambiente e la salute umana derivanti dalle misure tecniche adottate nonché l'evoluzione e l'aggiornamento delle tecniche di prevenzione e protezione.**

Si tratta di fattispecie generiche e quindi di difficoltosa individuazione, che sostanziano il rischio di irrogare sanzioni tendenzialmente “discrezionali” e quindi sproporzionate.

### **Art. 55 – comma 2, lettera c)**

Eliminare tale riferimento alle attività di cantieristica edile, giacché essa risulta essere regolamentata , in virtù delle sue peculiarità, da una serie di disposizioni normative speciali.

Inoltre, allo stato attuale la disciplina in materia di Piano Operativi di Sicurezza (POS) risulta non ben coordinata col resto del corpus normativo in materia di sicurezza sul lavoro.

### **Art. 60 – comma 1**

Si richiede una significativa riduzione degli importi delle sanzioni di carattere amministrativo per lavoratori autonomi e figure correlate, giacché il loro ammontare è obiettivamente sproporzionato in funzione della natura dei soggetti destinatari, eminentemente piccoli imprenditori. Questi ultimi in effetti nel caso di inadempienze rischiano di recare danno solo a se stessi; inoltre essendo per la prima volta oggetto di normativa specifica necessitano di misure di accompagnamento alla prevenzione piuttosto che di mera repressione che, può invece innescare - nell'ipotesi di irrogazione – fenomeni di irregolarità (sommersione) che si vogliono al contrario evitare.

## C) INCOERENZE E CONTRADDIZIONI DELL'APPARATO SANZIONATORIO RISPETTO AI PRINCIPI DI DELEGA

### 1) Principio di delega: sanzioni alternative o esclusive

#### La delega

- non obbliga il Governo ad adottare uno dei due criteri ma, inserendoli entrambi in premessa, lascia libertà di scelta: è una questione che riguarda il *quomodo* della individuazione delle sanzioni;
- individua le entità relative a ciascuna delle due sanzioni dell'arresto e dell'ammenda.

#### Il legislatore delegato

- ha scelto di utilizzare la forma della esclusività ritenendosi vincolato dalla delega;
- ha previsto una forma di responsabilità aggravata, indistintamente per violazioni formali e sostanziali, in relazione ad alcune attività ritenute a maggior rischio. In questo modo:
  - o ha ricompreso la quasi totalità delle aziende industriali, senza individuare caso per caso l'effettiva rischiosità dell'attività produttiva e rimettendo ad una presunzione la maggiore o minore incidenza delle violazioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
  - o ha colpito con sanzione aggravata comportamenti formali (es. mancata indicazione della nomina del medico competente nel documento di valutazione dei rischi) che, non incidendo sui rischi per la salute e sicurezza, si traduce in una responsabilità oggettiva o di posizione, inammissibile nel diritto penale;
  - o ha di fatto assegnato a comportamenti formali tenuti in taluni settori produttivi il massimo grado di lesività e, quindi, di sanzione (sia nel quantum che nelle conseguenze della applicazione della sanzione in via esclusiva), così tradendo i principi di delega che impongono, da un lato, di tener conto della distinzione tra violazioni formali e sostanziali e, dall'altro, di favorire il sistema di regolarizzazione introdotto dal D.Lgs n. 758/1994 (inapplicabile nel caso in cui siano previsti l'arresto o l'ammenda come sanzione esclusiva).

## 2) Principio di delega: sanzioni modulate tenendo conto della natura formale o sostanziale della violazione

- art. 55, c. 1, lett. a): si puniscono con la medesima sanzione un inadempimento formale (redazione del documento) ed uno sostanziale (mancata valutazione del rischio)
- art. 55, c. 1, lett. a): si puniscono con la medesima sanzione violazioni formali (incompleta elaborazione del documento di valutazione dei rischi) e violazioni sostanziali (mancata valutazione dei rischi)
- art. 55, c. 4, lett. b): si puniscono allo stesso modo violazioni formali (mancata convocazione della riunione periodica)(nel regime del D.Lgs 626/1994, sanzione amministrativa) al pari di violazioni sostanziali (predisposizione del primo soccorso, art. 55, c. 4, lett. b)
- art. 55, c. 4, lett. f): si puniscono con sanzione penale violazioni formali, aventi ad oggetto adempimenti a fini statistici (comunicazione a Inail di infortuni con assenza dal lavoro inferiore a 3 giorni)
- art. 55, c. 3: si punisce con sanzione penale (sola ammenda) una infrazione formale (omessa indicazione nel documento di valutazione dei rischi del nominativo del medico competente) (ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 €) e si commina la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda da 3.000,00 a 10.000,00 € per la mancata nomina (adempimento sostanziale). **PARADOSSO**: la regolarizzazione della violazione della **mancata nomina** del medico, attraverso la procedura del D.Lgs n. 758/1994, comporta l'estinzione immediata del reato ed il pagamento di una sanzione pari a **2.500,00 €** (1/4 del massimo); nel caso di **mancata indicazione del nominativo** nel documento di valutazione dei rischi, infrazione formale punita con la sola ammenda, il trasgressore è ammesso, ai sensi dell'art. 162 del codice penale ed in sede processuale (prima dell'apertura del dibattimento) a pagare una somma pari a **5.000,00 €** (1/3 del massimo), oltre le spese processuali;
- art. 55, c. 4, lett. a): si punisce con sanzione penale la violazione formale della mancata consegna del documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza al RLS;
- art. 55, c. 4, lett. a): si punisce con sanzione penale la violazione formale della mancata indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

### 3) Principio di delega: sanzioni modulate in funzione del rischio

- art. 55, c. 1, lett. a): la sanzione per comportamenti formali (mancata o incompleta redazione del documento di valutazione dei rischi) è incrementata a dismisura rispetto al generalizzato incremento delle sanzioni per inadempimenti sostanziali che pongono a rischio la sicurezza dei lavoratori
- art. 55, c. 4, lett. b): si puniscono allo stesso modo violazioni formali (mancata convocazione della riunione periodica)(nel regime del D.Lgs 626/1994, sanzione amministrativa) al pari di violazioni che mettono a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori (predisposizione del primo soccorso, art. 55, c. 4, lett. b)
- art. 55, c. 4, lett. f): si puniscono con sanzione penale violazioni formali, aventi ad oggetto adempimenti a fini statistici (comunicazione a Inail di infortuni con assenza dal lavoro inferiore a 3 giorni), il cui grado di rischio per i lavoratori è del tutto irrilevante
- art. 55, c. 4, lett. a): si punisce con sanzione penale la violazione documentale della mancata consegna del documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza
- art. 55, c. 4, lett. a): si punisce con sanzione penale la violazione formale della mancata indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonostante sia avvenuta regolarmente la nomina (autonomamente sanzionata)
- art. 55, c. 3: si punisce con sanzione penale la omessa indicazione nel documento di valutazione dei rischi del nominativo del medico competente, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 €) in misura eccessiva rispetto al livello sanzionatorio per adempimenti sostanziali (es. art. 117, lavori in prossimità di linee o impianti elettrici: l'inadempimento delle relative precauzioni è sanzionato – art. 159 - con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 3.000,00 a 12.000,00 €). **PARADOSSO**: la sanzione concreta nel primo caso sarà di 5.000,00 € oltre spese legali (1/3 per oblazione), nel secondo caso sarà di 3.000,00 € (1/4 per prescrizione ex D.Lgs n. 758/1994).

### 4) Principio di delega: valorizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione

- art. 55, c. 2: si impedisce la regolarizzazione in via amministrativa di inadempimenti formali. A maggior ragione se l'inadempienza viene ritenuta gravissima: proprio nei casi più gravi, dove è maggiormente avvertita la logica della immediata regolarizzazione come prevalente rispetto alla punizione, si sceglie

la strada processuale, impedendo di utilizzare lo strumento del D.Lgs n. 758/1994

- art. 55, c. 4, lett. c): affidamento di compiti a lavoratori in possesso delle necessarie competenze: per questo inadempimento sostanziale commesso da aziende particolarmente a rischio si preclude l'immediata regolarizzazione, che è invece fondamentale per la sicurezza dei lavoratori, preferendo la strada processuale, che disincentiva la regolarizzazione.

**5) Principio di delega: determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, secondo i principi ispiratori di cui all'art. 34 della legge n. 689/1981**

L'art. 34 della legge n. 689/1981 indica le materie nelle quali non è possibile la depenalizzazione; tra queste, tutte le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro.

Laddove si ritenesse che le infrazioni che ledono interessi generali dell'ordinamento sono tutte quelle previste dall'art. 34 della legge n. 689/1981, dovrebbe concludersi che tutte le violazioni previste "dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro" (art. 34, lett. n, l. n. 689/1981) sono meritevoli di sanzione penale

In tal caso il principio di delega sarebbe privo di contenuto e non risulterebbe comprensibile nella parte in cui limita il ricorso alla sanzione penale alle sole violazioni che ledono interessi generali dell'ordinamento.

Occorre quindi interpretare il principio di delega secondo una logica restrittiva delle ipotesi di ricorso alla sanzione penale.

Questa impostazione risulta contraddetta nei seguenti casi.

**Nella parte generale**

- Art. 55: le violazioni della parte generale punite con la sanzione amministrativa sono solamente 8, rispetto alle 47 violazioni sanzionate penalmente
- Art. 56: tutte le sanzioni per il preposto sono penali
- Art. 57: tutte le sanzioni per progettisti, installatori, fornitori sono penali

- Art. 58: le sanzioni per il medico competente punite con sanzione penale sono 7 contro le 2 sanzionate in via amministrativa
- Art. 59: delle sanzioni per i lavoratori, 8 sono sanzionate penalmente e 1 in via amministrativa

### **Nella parte speciale**

#### *Luoghi di lavoro (titolo II)*

- Art. 68: 8 sanzioni penali e 2 amministrative

#### *Cantieri (titolo IV)*

- Art. 159: 34 sanzioni penali contro le 3 amministrative

#### *Segnaletica (titolo V)*

- Art. 165: tutte le sanzioni sono penali sia per il datore di lavoro che per il preposto

#### *Movimentazione manuale dei carichi (titolo VI)*

- Art. 178: tutte le sanzioni previste per il datore di lavoro e per il preposto sono penali

#### *Agenti fisici (titolo VIII)*

- Art. 219 e 220: tutte le sanzioni sono penali, sia per il datore di lavoro che per il dirigente ed il medico competente

#### *Sostanze pericolose (titolo IX)*

- Art. 262: 56 sanzioni penali contro 8 sanzioni amministrative per il datore di lavoro o dirigente
- Art. 263, 264, 265: tutte le sanzioni per preposto, medico competente e lavoratori sono penali

#### *Agenti biologici (titolo X)*

- Art. 282: 20 sanzioni penali contro 2 sanzioni amministrative
- Art. 283, 284 e 285: le sanzioni per preposto, medico competente e lavoratori sono tutte penali

*Atmosfere esplosive (titolo XI)*

- Art. 297: tutte le sanzioni sono penali

## 6) Duplicazione di sanzioni nella parte generale

### ▪ **FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

- Art. 55, c. 4, lett. e): art. 18, c. 1, lett. l): adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramenti di cui agli artt. 36 e 37 – arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2000,00 a 4.000,00 €
- Art. 55, c. 4, lett. a): art. 36, commi 1, 2 e 3: informazione - arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800,00 a 3.000,00 €
- Art. 55, c. 4, lett. d): art. 37, commi 1,4,6,7,8 e 9 – formazione - arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 €

### ▪ **COMUNICAZIONE DATI ALL'INAIL E ALL'ISPESL**

- Art. 55, c. 4, lett. f): art. 18, c. 1, lett. r): comunicazione a Inail e Ispesl infortuni che comportino assenza dal lavoro per più di un giorno a fini statistici e all'Inail degli infortuni con assenza per più di tre giorni ai fini della denuncia d'infortunio – ammenda da 800 a 3.000,00 €
- Art. 55, c. 4, lett. h): art. 18, c. 1, lett. r), per gli infortuni che comportano assenza per più di tre giorni – sanzione amministrativa da 2.500,00 a 7.500,00 €
- Art. 55, c. 1, lett. i): art. 18, c. 1, lett. r), per gli infortuni che comportano assenza per più di un giorno - sanzione amministrativa da 1.000,00 a 3.000,00 €

### ▪ **CONSULTAZIONE DEL RLS**

- Art. 55, c. 3: art. 29, c. 2: consultazione del RLS ai fini della valutazione dei rischi: ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 €
- Art. 55, c. 4, lett. n): art. 18, c. 1, lett. s): consultazione del RIs nelle ipotesi dell'art. 50; 50, c. 1, lett. b): consultazione ai fini della valutazione dei rischi: sanzione amministrativa da 1.000,00 a 3.000,00 €

#### ▪ **REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

***Premessa:** occorre distinguere tra adempimento sostanziale (art. 18, c. 1, lett. z: aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o in relazione al grado di evoluzione della tecnica) e adempimenti formali (art. 55, c. 1, lett. a) e 29, c. 3 – contenuto del documento e modalità di valutazione dei rischi). La criticità riguarda gli adempimenti formali.*

- Art. 55, c. 1, lett. a): art. 18, c. 1, lett. z): incompleta redazione del documento di valutazione dei rischi per mancanza della indicazione degli aggiornamenti delle misure di sicurezza – arresto da 6 a 12 mesi o ammenda da 4.000,00 a 12.000,00 €
- Art. 55, c. 3 e art. 29, c. 3: redazione del documento di valutazione dei rischi senza tener conto degli aggiornamenti delle misure di prevenzione: sola ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 €.

#### **7) Esempio di duplicazione nella parte speciale**

- Articoli 70, e 71, c. 1 (requisiti di sicurezza delle attrezzature): viene sanzionato due volte l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi all'allegato V (art. 87 – arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000,00 a 10.000,00 € per la violazione degli artt. 70 e 71, c. 1).

#### **8) Razionalizzazione dell'impianto sanzionatorio: esemplificazione di erronei riferimenti negli allegati**

- Gli allegati contengono riferimenti ai contenuti di altri allegati, utilizzando una tecnica legislativa impropria e rischiando di duplicare le sanzioni, posto che i contenuti di ciascun allegato sono assistiti da specifiche disposizioni sanzionatorie.

- ***Allegato VI – punto 4.2***

Per l'inadempimento di questa previsione è prevista la sanzione amministrativa (art. 87, c. 3, lett. a). L'allegato fa riferimento ad un non meglio precisato "art. Il comma 3 del presente titolo".

- ***Allegato XVIII – punto 2.1.5.1***

L'inadempimento alla relativa previsione (art. 122) è sanzionato penalmente (art. 159, c. 1, lett. b) con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500,00 a 5.000.00 €. L'allegato fa riferimento al paragrafo di cui ad un non meglio precisato "articolo 116 del capo IV".

- ***Allegato XVIII – punto 2.1.6.1***

L'inadempimento alla relativa previsione (art. 122) è sanzionato penalmente (art. 159, c. 1, lett. b) con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500,00 a 5.000.00 €. L'allegato fa riferimento ad un non meglio precisato "articolo 117 del Capo IV".

- ***Allegato XVIII – punto 2.2.1.1***

L'inadempimento alla relativa previsione (art. 122) è sanzionato penalmente (art. 159, c. 1, lett. b) con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500,00 a 5.000.00 €. L'allegato fa riferimento ad un non meglio precisato "articolo 120 del Capo V".

- ***Allegato XVIII – punto 3.1.3***

L'allegato fa riferimento ad un non meglio precisato "articolo 123 del capo V".

- ***Allegato XXII***

La inosservanza della disposizione è sanzionata penalmente a norma dell'art. 159, c. 1, lett. c). Al punto 7.6 si fa riferimento alle "misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'articolo 107 del Titolo IV capo II sezione II". L'articolo 107 riguarda tutt'altro (definizione di lavori in quota) ed appartiene alla sezione I e non II.

- ***Allegato XXII – punto 10***

Si fa riferimento ad un non meglio precisato “allegato XIX, titolo IV, capo II”

- ***Allegato XXIII***

Si fa riferimento ad un non meglio precisato “allegato XX, sezione B, titolo IV, capo II”

- ***Allegato XXIV – punto 1.3***

La violazione dei contenuti dell'allegato XXIV (obbligo previsto all'articolo 163, c. 1, lett. a) è penalmente sanzionata agli articoli 165, c. 1, lett. a) e 166, c. 1, lett. a). Il punto 1.3 dell'allegato XXIV fa riferimento al fatto che le segnaletiche devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'art. 148, comma 1. L'articolo 148, c. 1, appartiene al titolo IV (mentre la segnaletica di sicurezza è disciplinata al Titolo V) e riguarda i lavori speciali.

- ***Allegato XXIV – punto 12***

La disposizione – il cui rispetto è assistito da sanzione penale (art. 163, c. 1, lett. a) – prevede che “le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo”. L'allegato II contiene le ipotesi in cui è consentito al datore di lavoro lo svolgimento diretto di attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (il punto 3.2 non esiste). L'allegato III riguarda il contenuto della cartella sanitaria.

- ***Allegato XXV – punto 2.1***

Si fanno salve le previsioni del D.Lgs n. 626/1994, abrogato dall'emanando Testo Unico, creando incertezza sul vigore o meno del rinvio.

- **Allegato XXVI – punti 3 e 5**

Le disposizioni ivi contenute – il cui rispetto è assistito da sanzione penale (art. 163, c. 1, lett. a) – rinviano agli allegati II e III che, come detto, riguardano le ipotesi in cui è consentito al datore di lavoro lo svolgimento diretto di attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (il punto 3.2 non esiste) ed il contenuto della cartella sanitaria.

- **Allegato XXVII – punto 4**

La disposizione ivi contenuta – il cui rispetto è assistito da sanzione penale (art. 163, c. 1, lett. a) – fa rinvio all'allegato II che, come detto, riguarda le ipotesi in cui è consentito al datore di lavoro lo svolgimento diretto di attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (il punto 3.5 non esiste).

- **Allegato XXIX – punti 1.3 e 1.4**

La disposizione ivi contenuta – il cui rispetto è assistito da sanzione penale (art. 163, c. 1, lett. a) – fanno rinvio agli allegati I e II che riguardano, rispettivamente, le ipotesi di violazioni gravi che consentono l'adozione del provvedimento sospensione dell'attività imprenditoriale e, il secondo, le ipotesi in cui è consentito al datore di lavoro lo svolgimento diretto di attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (il punto 4 non esiste).

- **Allegato XXXIII – Movimentazione manuale dei carichi - Riferimenti a norme tecniche**

Il rispetto dell'allegato XXXIII – prescritto dall'art. 168, comma 2 - è penalmente sanzionato dall'art. 170, comma 1, lett. a). La previsione sancisce che le norme tecniche della serie ISO 11228 ... sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 152, comma 3". L'art. 152 riguarda tutt'altra materia (misure di sicurezza da adottare durante le demolizioni).

- **Allegato XXXV – Vibrazioni – punti A.3, A.4, B.3, B.4 e B.5**

Il rispetto dell'allegato XXXV è prescritto all'art. 202 e sanzionato penalmente all'art. 219, punto 2, lett. a).

Le previsioni contenute nei punti indicati fanno applicazione di un art. 181, comma 5, lett. d), inesistente.

▪ ***Allegato XLVI – Elenco agenti biologici – punto 6***

Il punto in esame fa riferimento agli allegati XII e XIII, relativi, rispettivamente, alla notifica preliminare per i cantieri temporanei o mobili ed alle prescrizioni in tema di tutela della salute e sicurezza per la logistica di cantiere.

▪ ***Allegato XLIX – Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive***

Il rispetto dei contenuti dell'allegato è sanzionato a norma degli art. 293 e 297 del Testo unico. Il riferimento iniziale agli articoli 258, 259, 262 e 263 è errato: le norme richiamate riguardano l'esposizione all'amianto. Al punto 2 si fa riferimento ad un non meglio identificato "allegato XXXXXII, parte A", inesistente.

▪ ***Allegato L – Atmosfere esplosive***

Il riferimento iniziale agli artt. 262, 263 e 264 è privo di senso, in quanto trattasi di rinvio alla materia della protezione dai rischi da amianto. Così anche la citazione dell'art. 258.

▪ ***Allegato LI – Atmosfere esplosive***

Errato il rinvio all'art. 262.

**9) Principio di specialità (art. 298)**

- L'articolo in questione introduce il condivisibile principio di specialità tra le previsioni di parte speciale e parte generale del testo Unico, stabilendo l'applicazione della sola disposizione speciale allorchè lo stesso fatto è punito da una previsione di parte generale ed una di parte speciale.

- Ci sono ipotesi in cui la violazione è sanzionata sia nella parte speciale (es. valutazione dei rischi – art. 223) che nella parte generale (art. 17, c. 1, lett. a); altre ipotesi in cui non è così (artt. 271, 290): non è chiaro come si applichi in queste ipotesi il principio di specialità. Sembrerebbe che, nel primo caso, si applichi solamente la disposizione speciale, mentre nella seconda ipotesi l'unica violazione sanzionata è quella prevista dalla parte generale: nonostante si tratti della stessa violazione, viene applicato un criterio diverso.
- Nella parte speciale, alcune disposizioni fanno salve le norme di parte generale (es. artt. 257, 258 – Informazione e formazione dei lavoratori - amianto), a differenza di altre (art. 184 – informazione e formazione dei lavoratori – agenti fisici): non si comprende come operi il principio di specialità nei due casi, aventi ad oggetto il medesimo adempimento.

**TITOLO XII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 300**

***Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

La disposizione modifica l'articolo 25-septies del D.Lgs n. 231/2001 ridefinendo opportunamente i limiti edittali delle quote applicabili e tenendo conto della necessità di rimodulare le sanzioni pecuniarie e di differenziarle a seconda dell'evento cagionato (morte o lesioni personali).

Rispetto alla precedente formulazione, tuttavia, è stata inopinatamente e incongruamente reintrodotta la previsione di una abnorme sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote per il caso di omicidio colposo conseguente ad omessa o incompleta redazione del documento di valutazione dei rischi da parte di una azienda esposta a rischi particolari .

Si chiede la riduzione di tale importo che, anche tenuto conto delle concorrenti sanzioni interdittive, appare obiettivamente sproporzionato e rischierebbe di "espellere" dal mercato le piccole e medie imprese.

Si chiede inoltre di dettagliare con maggiore precisione il concetto di "violazione delle norme antinfortunistiche", di cui al comma 3, in quanto troppo generico: esso sottende il rischio che si irroghino sanzioni "discrezionali" e sproporzionate.

Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, la disposizione introduce una distinzione riferita alla durata della sanzione e basata esclusivamente sul tipo di evento dannoso verificatosi (da tre mesi a 1 anno per il caso di omicidio colposo, non superiore a 6 mesi, per le lesioni), senza tenere conto dell'effettiva violazione delle norme antinfortunistiche nel caso concreto.

Una corretta articolazione di tali misure, come riconosciuto anche nella Relazione conclusiva dei lavori della Commissione Greco, dovrebbe invece considerare non tanto la gravità dell'evento (morte o lesioni del lavoratore), non sempre correlato alla gravità della violazione, quanto piuttosto gli indici della gravità e della reiterazione delle violazioni delle norme antinfortunistiche.

Le sanzioni interdittive, considerata la loro portata particolarmente afflittiva nei confronti dell'ente, andrebbero quindi applicate nei soli casi di violazioni gravi e reiterate delle norme antinfortunistiche e non, invece, sulla base del tipo di evento verificatosi. Quest'ultimo, come accennato, potrebbe anche non dipendere dalla speciale gravità

delle violazioni antinfortunistiche, che costituisce il principale criterio su cui fondare il giudizio di rimproverabilità dell'ente.

Sempre in considerazione degli effetti penalizzanti delle misure interdittive sull'operatività aziendale, sarebbe inoltre auspicabile limitare il novero di quelle applicabili dal giudice, escludendo l'ipotesi di cui all'art. 9, co. 2, lett. a) del D.Lgs n. 231/2001.



## **DELEGA DI FUNZIONI**

Sostituire l'art. 16 con il seguente:

1. La delega di funzioni gestionali, organizzative e operative, da parte del datore di lavoro al dirigente, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
  - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa
  - b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
  - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di **attuazione e di controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
  - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
  - e) **che la delega sia accettata dal delegato.**
2. **Il sistema di attribuzione delle deleghe ai dirigenti e degli incarichi esecutivi ai preposti deve essere reso noto all'interno dell'azienda.**
3. **Non sono delegabili le mere responsabilità di sicurezza se non connesse con l'esercizio della funzione aziendale delegata**

**LAVORATORI STAGIONALI IN AGRICOLTURA**  
***Proposte di emendamenti***

**TITOLO I**

**EMENDAMENTO**

Articolo 41 (Sorveglianza sanitaria)

Aggiungere al comma 6 il seguente secondo periodo:

***Per i lavoratori stagionali agricoli tale giudizio viene rilasciato con apposito attestato da utilizzare per le assunzioni in agricoltura***

**MOTIVAZIONE**

L'obiettivo del presente emendamento è quello di consentire di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori stagionali agricoli una sola volta per lo stesso rischio e che tale sorveglianza sia valida per i successivi rapporti di lavoro

**EMENDAMENTO**

Articolo 36 (Informazione)

Aggiungere al comma 2 il seguente secondo periodo:

***Per i lavoratori stagionali agricoli gli obblighi di cui al presente comma, lettera a) e b) e a quello precedente si intendono espletati attraverso l'informazione, sui rischi***

***specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività agricola, effettuata anche prima dell'inizio del rapporto di lavoro***

#### **MOTIVAZIONE**

L'obiettivo del presente emendamento è quello di consentire lo svolgimento dell'informazione, anche specifica, dei lavoratori stagionali agricoli anche prima dell'inizio del rapporto di lavoro, in quanto nella generalità dei casi i rapporti sono di breve durata.

#### **EMENDAMENTO**

Articolo 37 (Formazione)

Aggiungere al comma 1 il seguente secondo periodo:

***Per i lavoratori stagionali dell'agricoltura tali obblighi si intendono espletati attraverso una formazione sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività agricola, anche prima dell'inizio del rapporto di lavoro e deve essere riportata nel libretto formativo di cui al successivo comma 14***

#### **MOTIVAZIONE**

L'obiettivo del presente emendamento è quello di consentire lo svolgimento dell'informazione, anche specifica, dei lavoratori stagionali agricoli anche prima dell'inizio del rapporto di lavoro in quanto nella generalità dei casi i rapporti sono di breve durata.

#### **EMENDAMENTO**

Articolo 21 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile e ai lavoratori autonomi)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:

***secondo le indicazioni e modalità fornite dai costruttori***

#### **MOTIVAZIONE**

Il presente emendamento ha l'obiettivo di focalizzare l'obbligo nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro conformi senza che da ciò scaturisca un obbligo in capo al lavoratore autonomo o componente l'impresa familiare di effettuare la valutazione dei rischi, vista l'assenza di lavoratori dipendenti.

#### **EMENDAMENTO**

All'articolo 21, comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: "secondo le indicazioni e modalità fornite dai costruttori"

#### **MOTIVAZIONE**

Il presente emendamento ha l'obiettivo di focalizzare l'obbligo nell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale conformi senza che da ciò ne scaturisca un obbligo in capo al lavoratore autonomo o componente l'impresa familiare di effettuare la valutazione dei rischi vista l'assenza di lavoratori dipendenti.

#### **EMENDAMENTO**

Articolo 60 (Sanzioni per i componenti l'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

***a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);***

## **MOTIVAZIONE**

L'obiettivo del presente emendamento è quello di ridurre le sanzioni riferiti ad obblighi rivolti ai lavoratori autonomi e componenti l'impresa familiare che per la prima volta vengono inseriti nell'ambito di applicazione dei decreti sulla sicurezza.

## **LA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI NEL SETTORE FERROVIARIO**

L'attuale quadro legislativo prevenzionistico è costituito, oltre che dalle norme contenute dal decreto legislativo 626 del 1994, anche dalla legge speciale n. 191 del 1974 che disciplina il settore ferroviario.

Lo schema di Testo Unico non provvede al necessario coordinamento della nuova disciplina con la precedente, con la conseguenza che il settore ferroviario è destinatario di norme di difficile e/o impossibile applicazione anche ai fini dell'operatività dell'esercizio ferroviario.

Ad esempio:

- l'art. 29 della legge n.191 prevede la possibilità di eseguire attività di manutenzione ad una distanza ridotta di sicurezza pari ad un metro dalle linee di alimentazione dei treni con tensione 3 KV; analogamente, gli artt. 18 e 23 della stessa legge n. 191 individuano specifici principi per la manutenzione delle parti elettriche presenti sul materiale rotabile. Le disposizioni appena richiamate, se considerate alla luce dell'art 303 dello schema di provvedimento, che prevede l'abrogazione delle norme in contrasto con il nuovo Testo Unico, determinano incertezza normativa non risolvibile ex ante;
- inoltre, mentre la legge n.191 del 1974 demanda alla responsabilità del datore di lavoro le prescrizioni in materia di "obbligo di recinzione del cantiere", il nuovo Testo Unico genericamente obbliga la recinzione dei cantieri di manutenzione della linea ferroviaria, con la conseguenza che la norma risulta di impossibile applicazione alla realtà dei cantieri ferroviari, che impiegano personale dipendente da Rete Ferroviaria Italiana.

In ragione di quanto sopra, si propone di sostituire, nell'art. 3, la prima parte del comma 2 con la seguente:

2. *Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi e del si-*

**stema ferroviario, di cui al D.Lgs. 8 luglio 2003, n.188,, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.**

## LUOGHI DI LAVORO IN AGRICOLTURA

### *Proposte di emendamenti*

#### Articolo 62

Spostare il contenuti della lett. b del comma 1 dell'art. 62 al successivo comma 2.

#### Articolo 63

Sostituire il comma 6 con il seguente:

***“I requisiti di sicurezza e di salute relativi alle aziende agricole sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV”.***

## **ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI**

### ***Proposte di emendamenti***

#### Articolo 70

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

#### Articolo 71

Il comma 11 affida alle Asl le competenze in materia di verifiche di conformità.

Un emendamento in tale materia si rende necessario ed auspicabile per attuare quanto indicato dalla **Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** e dalla **Commissione delle Comunità Europee**, al fine di assicurare, attraverso una corretta applicazione del Decreto 1 dicembre 2004, n. 329, sia la presenza di una pluralità di operatori per la verifiche delle attrezzature a pressione, evitando la creazione di posizioni di monopolio, sia di dare certezza giuridica agli utilizzatori e a tutti i soggetti interessati alla applicazione dello stesso Decreto.

Inoltre, come anche evidenziato dalla stessa Autorità Garante, la presenza di una pluralità di operatori, qualificati ed abilitati, consente di soddisfare tutte le molteplici esigenze, anche temporali, nell'ambito della messa in servizio delle apparecchiature a pressione e delle verifiche periodiche, assicurando una migliore garanzia di sicurezza degli impianti.

La realtà quotidiana di applicazione del Decreto 1 dicembre 2004, n. 329 ( "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi", pubblicato dal Ministero delle Attività produttive con il concerto del Ministero del Lavoro) è rappresentata da un quadro critico che si ripercuote sull'attività degli utilizzatori e delle aziende che, indipendentemente dalla loro responsabilità, vengono gravate di pesanti oneri burocratici, di ritardi o addirittura mancanti controlli, da parte delle P.A. competenti. Ciò è stato chiaramente evidenziato:

- dalla **Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, che il 4 ottobre 2006 ha inviato una lettera al Ministero delle Attività produttive, al Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale e al Ministro della Salute, sottolineando sia *"la necessità di provvedere ad una integrazione del D.M. 329/2004, al fine di precisare quali soggetti, sulla base di requisiti preventivamente individuati, possano svolgere attività di verifica delle attrezzature a pressione"*, sia *"la necessità di assicurare, in tale campo, la presenza di una pluralità di operatori per evitare la creazione di posizioni di monopolio"*. In particolare le osservazioni formulate dall'Autorità Garante riguardano la necessità di:
  - 1) provvedere ad un'integrazione del DM 329/2004 per individuare in modo analitico quali soggetti siano autorizzati a svolgere attività di verifica delle apparecchiature a pressione;
  - 2) assicurare la presenza di una pluralità di operatori per scongiurare il rischio della creazione di situazioni di monopolio;
  - 3) assicurare – viste le difficoltà di ISPEL e ASL – una puntuale risposta alle richieste del mercato in ordine alla messa in servizio e delle verifiche periodiche delle apparecchiature a pressione, anche per una migliore garanzia di sicurezza degli impianti;
  - 4) attuare i principi posti a tutela della concorrenza che rischiano di essere compromessi dal fatto che un soggetto istituzionalmente preposto ai compiti di vigilanza e monitoraggio possa svolgere, nella medesima materia, attività di verifica in concorrenza con altri soggetti.
- dalla **Commissione Europea** che nella sua decisione del 4 Aprile 2006 " *Procedure di infrazione 2003/5079 e 2004/4266 ex art .226 del trattato CE : Limitazioni alla messa in servizio delle attrezzature a pressione:mancata applicazione della Direttiva 97/23/ce* " ha sottolineato (rimarcando anche nel suo conclusivo parere motivato del 12 dicembre 2006):
  - che alcune prescrizioni del DM 329/04 sono in conflitto con le procedure di libero scambio

- la necessità di abrogare, in maniera esplicita, la legislazione previgente in contrasto con la direttiva 93/27/CE. Ciò per garantire la corretta e coerente attuazione della direttiva da parte di tutte le autorità italiane affinché la legislazione sia chiara ed eviti discrepanze e confusioni.

Non avendo l'Italia risposto alla Commissione Europea, risulta che la stessa Commissione abbia deciso, il 27 giugno 2007, di adire nel merito la Corte di Giustizia.

## Articolo 72

Eliminare il comma 1.

La norma è già prevista dall'art. 11 del DPR n. 459/96, che ne delimita correttamente l'ambito di applicazione.

## Allegato V

Aggiungere al punto 2 della Parte II le seguenti frasi:

***Le disposizioni del presente punto 2 si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.***

***Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.***

***Le norme di sicurezza e salute dei lavoratori per le macchine agricole sono stabilite dalle specifiche normative di omologazione relative alla circolazione stradale.***

## **IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE**

### ***Proposte di emendamenti***

#### **Articolo 80**

##### ***Obblighi del datore di lavoro***

1. *Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori materiali, apparecchiature e impianti elettrici e adotta procedure di uso e di manutenzione rispondenti ai requisiti di cui all'articolo seguente.*

#### **Articolo 81**

##### ***Requisiti di sicurezza***

1. *Tutti i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici devono essere costruiti, installati, eserciti e mantenuti in modo da prevenire i rischi che possono derivare dal loro uso, sulla base delle normative di riferimento e/o delle specifiche dell'utilizzatore.*
2. *I materiali, le apparecchiature e gli impianti costruiti e installati nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo la definizione data nella Legge 1° marzo 1968 n. 186, si considerano conformi ai requisiti di cui al comma 1.*
3. *Le procedure di uso e di manutenzione di apparecchiature e impianti elettrici e le procedure di intervento rispondenti alle norme di buona tecnica e buona prassi, secondo la definizione data nella Legge 1° marzo 1968 n. 186, che garantiscono soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro si considerano conformi ai requisiti di cui comma 1.*

#### **Articolo 82**

##### ***Lavori sotto tensione***

1. *E' consentito eseguire lavori sotto tensione utilizzando esclusivamente i criteri di buona tecnica e di buona prassi secondo la defini-*

zione data nella Legge 1° marzo 1968 n. 186, nel rispetto delle seguenti condizioni:

**a) tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:**

- l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro, ai sensi della normative tecniche vigenti, idonei per tale attività;
- le procedure adottate e le attrezzature utilizzate devono essere conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;

**b) tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua-:**

- i lavori su parti in tensione possono essere effettuati solo da aziende autorizzate da Enti certificatori riconosciuti dal Ministero del Lavoro ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo;
- l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro, ai sensi della normative tecniche vigenti, idonei per tale attività;
- le procedure adottate e le attrezzature utilizzate devono rispettare i criteri definiti nelle norme di buona tecnica secondo la definizione data nella Legge 1° marzo 1968 n. 186.

## **2. Requisiti delle aziende autorizzate a fare lavori sotto tensione**

Per ottenere l'autorizzazione le aziende devono rispettare le previsioni delle Norme tecniche in vigore, tra cui, in primis, la Norma CEI 11-15, di cui qui si sintetizzano gli aspetti fondamentali.

### **Organizzazione**

Le aziende devono prevedere:

- l'adozione di procedure scritte per l'esecuzione dei lavori sotto tensione;
- organismi interni con specifici poteri, con il compito di garantire il rispetto delle normative e delle procedure ed il rispetto e il mantenimento nel tempo dell'alto livello di qualità richiesto (Organismo di indirizzo);
- le modalità di controllo dell'applicazione delle procedure.

### **Personale**

Il personale che esegue lavori sotto tensione deve:

- aver ricevuto una completa formazione ed addestramento per i lavori che è chiamato ad eseguire; il risultato dell'azione formativa deve essere verificato e l'esito della verifica formalizzato;
- essere sottoposto con cadenza almeno annuale a visita medica che comprovi il suo buon stato psicofisico;

- essere specificatamente abilitato dall'azienda in base all'esito positivo delle attività precedenti con riesame almeno annuale dell'abilitazione.

#### Procedure

Le procedure di lavoro devono necessariamente rispettare la normativa tecnica specialistica. Devono contenere prescrizioni riguardanti:

- i presupposti per l'eseguibilità del lavoro;
- le istruzioni per l'esecuzione del lavoro;
- le attrezzature da usare
- l'organizzazione del lavoro con particolare riferimento all'assegnazione di responsabilità e compiti

#### Attrezzature

Gli attrezzi da usarsi devono rispondere alla normativa tecnica specialistica esistente; in caso di mancanza di riferimenti devono garantire un comprovato livello di sicurezza equivalente, verificato dall'Organismo di indirizzo.

Ogni attrezzo usato per i lavori sotto tensione deve essere corredato da una scheda che ne illustri le caratteristiche, l'uso, l'ambito d'impiego, i limiti, la conservazione e la necessità di verifiche periodiche.

Gli attrezzi isolanti devono essere sottoposti a verifiche periodiche come previsto dalla normativa tecnica.

Gli attrezzi devono essere conservati in modo da evitare il degrado per umidità, inquinamento ambientale e traumi da urti o cadute.

Devono essere marcati individualmente.

Possono essere sottoposti a manutenzione solo da parte di personale specializzato.

#### Formazione

Uno specifico intervento può essere eseguito solo da chi ha ricevuto adeguata formazione sulla sua esecuzione.

La formazione deve prevedere l'apprendimento di conoscenze teoriche e l'addestramento pratico.

Le esercitazioni consistono nell'esecuzione di interventi completi previsti dall'obiettivo del corso.

La formazione deve svolgersi in condizioni di sicurezza.

Deve avere una durata sufficiente a garantire la padronanza delle procedure di lavoro.

I docenti devono essere esperti e preparati.

L'azione formativa termina con un esame da parte di esperti diversi dal docente del corso

Gli aggiornamenti saranno previsti in conformità alla normativa tecnica

#### Controllo

All'interno dell'azienda devono essere previste funzioni di controllo (Organismo di controllo) che, in modo documentato, verifichino:

- il rispetto delle procedure anche valutando la documentazione operativa dei singoli lavori;
- la corretta conservazione delle attrezzature;
- la corretta esecuzione dei lavori anche con ispezioni durante gli interventi.

Le suddette funzioni di controllo potranno essere esercitate anche dal medesimo Organismo di indirizzo di cui al precedente titolo "Organizzazione".

### 3. Requisiti dell'Ente Certificatore

Per poter essere riconosciuto dal Ministero un Ente Certificatore deve possedere i seguenti requisiti.

- Essere, per le funzioni di certificazione, sottoposto a vigilanza dello Stato.
- Essere nelle condizioni di non possibilità di conflitti d'interesse con le aziende da certificare.
- Avere comprovata conoscenza della legislazione antinfortunistica e della normativa tecnica applicabile al settore elettrico in generale ed al settore specialistico dei lavori sotto tensione.
- Possedere la capacità di dirimere contenziosi interpretativi della normativa tecnica dando l'interpretazione autentica della stessa.
- Avere un'organizzazione tale da poter esercitare un' accurata e rapida azione di sorveglianza sulle aziende autorizzate.

L'Ente Certificatore dovrà verificare la sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per i diversi ambiti elencati, in capo all'azienda che intende svolgere i lavori sotto tensione

4. Il decreto ministeriale 9 giugno 1980 pubblicato sulla GURI n. 184 del 7 luglio 1980 ed integrato dall'errata corrige pubblicata sulla GURI n. 2 del 3 gennaio 1981, ed il decreto ministeriale 13 luglio 1990 n. 442, pubblicato sulla GURI n. 24 del 29 gennaio 1991, decadono 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

## **Articolo 83**

### ***Lavori in prossimità di linee elettriche nude o di parti attive***

*1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche nude o in prossimità di impianti con parti attive non protette, si deve rispettare almeno una delle seguenti indicazioni:*

- a) effettuare la messa fuori tensione e in sicurezza per tutta la durata dei lavori delle parti attive;*
- b) applicare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;*
- c) tenere in permanenza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e attrezzature ad una distanza che non comporti contatti accidentali o esposizione a rischi di scariche elettriche, secondo i criteri definiti nelle norme di buona tecnica.*

## **Articolo 84**

### **Protezione dai fulmini**

*1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, a rischio di esplosione, incendio o di fenomeni di altra natura, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.*